



SETTORE

NOVITÀ

## LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL “DECRETO MILLEPROROGHE”

RIFERIMENTI

- DL 29.12.2010, n. 225

IN SINTESI

Con la presente Informativa si illustrano le principali disposizioni di natura fiscale contenute nel c.d. “Decreto Milleproroghe”, riguardanti, in particolare, la proroga al 31.3.2011:

- del termine ultimo entro il quale provvedere all'accatastamento delle c.d. “case fantasma”;
- dell'introduzione della dichiarazione delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate dai sostituti d'imposta su base mensile;
- del termine per la presentazione, da parte degli enti associativi, del “primo” mod. EAS, che doveva essere presentato entro il 31.12.2009.

Inoltre il Decreto prevede:

- la conferma anche per l'anno 2011, sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2010, della ripartizione del 5% IRPEF;
- il riconoscimento anche per il 2011 della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDA OPERATIVE  
fisco

Con la pubblicazione sulla G.U. 29.12.2010, n. 303 entra in vigore a decorrere dal 29.12.2010 il c.d. "Decreto Milleproroghe" le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

#### ACCATASTAMENTO IMMOBILI "FANTASMA" – Art. 1, comma 1

È differito dal 31.12.2010 al **31.3.2011 il termine** ultimo entro il quale, come previsto dall'art. 19, commi 8, 9 e 10, DL n. 78/2010, i **titolari di diritti reali su immobili** che risultano:

- **non dichiarati in Catasto;**
- **dichiarati in Catasto**, per i quali, a seguito di interventi edilizi, **non è stata comunicata la variazione** di consistenza o destinazione;

hanno la possibilità di presentare la **dichiarazione di aggiornamento** catastale.

L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un'ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.

Si evidenzia che non è comunque modificata la disposizione in base alla quale, a decorrere dall'1.1.2011, l'Agenzia del Territorio inizierà a verificare, anche con la collaborazione dei Comuni, la "corrispondenza" tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio.

#### INVIO TELEMATICO RETRIBUZIONI E RITENUTE – Art. 1, comma 1

È previsto un ulteriore differimento da gennaio a **marzo 2011** del termine a decorrere dal quale, probabilmente in via sperimentale, i **sostituti d'imposta** dovranno utilizzare le **nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate** (c.d. "770 mensile").

L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un'ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.

#### "PRIMA" COMUNICAZIONE MOD. EAS – Art. 1, comma 1

Ai sensi dell'art. 30, DL n. 185/2008 e del successivo Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate 2.9.2009, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, gli enti associativi devono presentare telematicamente il mod. EAS.

Per gli enti già costituiti al 29.11.2008 ovvero per quelli costituiti successivamente per i quali i 60 giorni dalla costituzione scadevano prima del termine previsto per la presentazione del modello, il termine del primo invio, originariamente fissato al 30.10.2009 è stato prorogato al 15.12.2009 dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29.10.2009 ed infine al 31.12.2009 dal Comunicato stampa 16.12.2009.

Ora, il Decreto in esame fissa al **31.3.2011** il termine entro il quale provvedere alla "**prima**" **presentazione di tale comunicazione**. Da ciò consegue che gli enti / associazioni che non hanno assolto tale adempimento entro il 31.12.2009 potranno inviare il "primo" mod. EAS entro il nuovo termine.

L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede altresì la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, un'ulteriore proroga al 31.12.2011 del predetto termine.



Si rammenta che gli enti / associazioni che hanno già inviato il mod. EAS, **entro il 31.3.2011** devono ri-presentare il modello per comunicare le eventuali **variazioni intervenute nel 2010**.

#### ACCESSO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Art. 1, comma 1

È differito dall'**1.1.2011 all'1.4.2011** il termine a decorrere dal quale l'**accesso ai servizi** erogati in rete dalla **Pubblica Amministrazione** sarà possibile **soltanto** con la **carta d'identità elettronica** o la **carta nazionale dei servizi**.

#### STUDI DI SETTORE PER IL 2011 – Art. 1, comma 2

Come noto, il DL n. 112/2008 dispone che, dal 2009, l'attività di revisione degli studi di settore

finalizzata a “mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono” (art. 10-bis, Legge n. 146/98) va conclusa in tempo per la **pubblicazione sulla G.U. dei “nuovi” studi entro il 30.9** del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

L'art. 1, comma 2 del Decreto in esame prevede la possibilità di disporre, con un apposito DPCM, la **proroga al 31.12.2011 del termine per l'approvazione degli studi di settore per il 2011.**



Si rammenta che il termine per l'approvazione degli studi di settore per il 2010 è stato fissato al 31.3.2011 ad opera del DL n. 194/2009.

#### **5 PER MILLE 2011 – Art. 2, comma 1**

È previsto **anche per** l'esercizio finanziario **2011**, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010, lo **stanziamento dei fondi per la ripartizione del 5% IRPEF** in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Per l'individuazione dei soggetti che possono accedere al beneficio nonché dei criteri e delle modalità di accesso allo stesso va fatto riferimento a quanto previsto dal DPCM 23.4.2010, con il necessario aggiornamento delle annualità richiamate (2010 e 2011 anziché 2009 e 2010).

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER GLI ALLUVIONATI DEL VENETO – Art. 2, comma 2**

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi colpiti dalle alluvioni avvenute nella Regione Veneto nei giorni dal 31.10 al 2.11.2010, iscritti negli elenchi dei soggetti danneggiati redatti dal Commissario per l'emergenza, è previsto **l'allungamento dal 20.12.2010 al 30.6.2011 del periodo di sospensione**, fissato dal DM 1.12.2010, **dei versamenti tributari e contributivi in scadenza tra il 31.10 e il 20.12.2010.**

Si evidenzia che tale sospensione riguarda i versamenti già sospesi con il citato Decreto e non interessa i versamenti in scadenza successivamente al 20.12, che vanno ordinariamente assolti.

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I TERREMOTATI D'ABRUZZO – Art. 2, comma 3**

È **sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra gennaio e giugno 2011**, prevista dall'art. 39, DL n. 78/2010, relative ai **tributi e contributi non versati tra il 6.4.2009 ed il 30.6.2010** da parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti di imposte e contributi perché colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009 nei c.d. “Comuni del cratere”.

#### **DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI – Art. 2, comma 5**

È riconosciuta **anche per il 2011 la deduzione forfetaria** prevista dall'art. 21, comma 1, Legge n. 448/98 a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburanti** per autotrazione.

L'agevolazione, come in passato, consiste in una riduzione del reddito d'impresa, la cui **misura sarà fissata da un apposito Decreto.**

È specificato che, ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per il 2012, detta deduzione non dovrà essere considerata. L'acconto 2012, quindi, andrà calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione in esame.

#### **“INTERNET POINT” – Art. 2, comma 19**

**Fino al 31.12.2011** chiunque intenda aprire, **come attività principale**, un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi genere nel quale sono messi a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, c.d. “internet point”, deve chiedere la **licenza al Questore.**

Inoltre, per effetto dell'abrogazione dei commi 4 e 5 dell'art. 7, DL n. 144/2005, i gestori dei predetti esercizi / circoli **non sono più tenuti a monitorare e archiviare le operazioni degli utenti né a procedere alla loro identificazione preventiva.** ■